Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 125 del 31 maggio 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 111

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 24 maggio 1997, n. **24**.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1997/98.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 2 maggio 1997, n. **24.** — *Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1997/98:*

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 2 maggio 1997, n. **24**.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1997/98.

PREMESSA

Il Dipartimento dello Spettacolo eroga finanziamenti alle attività teatrali di prosa per favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena italiana, e per consentire ad un pubblico il più possibile ampio di accedere all'esperienza teatrale.

A tal fine, verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

1. Creazione e produzione

a) Il sostegno alla qualità, all'innovazione, alla ricerca, alla sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale.

b) Il sostegno alla committenza di nuove opere e alla valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo.

c) La conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio teatrale sommerso.

d) L'incentivazione a forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione di più linguaggi espressivi (teatrale, musicale, coreutico, ecc.)

e) La formazione e la tutela delle professionalità in campo artistico, tecnico, organizzativo.

2. Distribuzione e diffusione

a) L'incentivazione alla promozione di nuovi pubblici, tramite politiche d'incoraggiamento ad accostarsi al teatro nei confronti dei giovani e delle categorie meno favorite.

b) Il sostegno al riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative teatrali e/o la circuitazione di compagnie nelle aree meno servite.

c) Il sostegno alla proiezione internazionale del teatro italiano - in particolare in ambito europeo - mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri.

Le caratteristiche di continuità e coerenza del progetto artistico e l'efficienza della gestione saranno tenute nella debita considerazione.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

Attività teatrali sovvenzionate per le quali è previsto un intervento finanziario dello Stato

1. La presente circolare disciplina, nelle more dell'approvazione del D.D.L. sul teatro di prosa e del regolamento di cui al comma 2bis dell'art.3 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 maggio 1995, n. 203, gli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati alle attività di prosa.

2. Le attività di prosa considerate, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festival, realizzate e promosse da:

1° enti ed istituzioni di diritto pubblico;

2° istituzioni culturali a carattere nazionale;

3° enti o associazioni stabili di:

- a) produzione ad iniziativa pubblica;
- b) produzione di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico-privata;
- c) produzione e promozione nel settore della sperimentazione teatrale;
- d) produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia e la gioventù;

4° organismi ed imprese teatrali di produzione;

5° teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventù;

6° organismi e imprese di distribuzione:

- a) circuiti territoriali;
- b) imprese private di esercizio;
- c) teatri municipali;

7° organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale;

8° teatri universitari;

9° enti o associazioni promotori di rassegne e festival.

Art. 2

Stagione Teatrale

Il periodo di attività, definito stagione teatrale, decorre:

a) dal 1° giugno al 31 maggio dell'anno successivo per gli organismi di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 23.
Per le iniziative culturali di cui all'art. 23 il periodo di attività può riferirsi anche all'anno solare nel quale inizia l'attività stessa.

b) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica o privata di cui agli artt. 9 e 10.

c) dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo per gli organismi di cui agli artt. 7, 8, 17, 18 e 22.

L'Amministrazione in presenza di risorse finanziarie aggiuntive si riserva la facoltà di emanare, entro il 31 dicembre 1997, una nuova circolare relativa al periodo di attività fra il 1° giugno ed il 31 dicembre 1998, al fine di assicurare la coincidenza della stagione teatrale con l'anno solare 1999 e seguenti.

Art. 3

Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari dello Stato

1. Costituiscono presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari di cui alla presente circolare la validità culturale e sociale delle iniziative, la natura professionale delle attività realizzate, nonché l'impiego per ogni spettacolo di almeno sei elementi tra artistici e tecnici, riducibili a tre per gli organismi di cui ai successivi artt. 11 e 15.

2. La professionalità degli elementi artistici e tecnici va intesa con riguardo ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria. Detti requisiti debbono essere attestati dal legale rappresentante dell'organismo o dell'impresa teatrale, il quale dovrà altresì dichiarare che i rapporti contrattuali sono disciplinati in conformità ai relativi contratti collettivi nazionali di categoria.

3. Ai fini degli interventi previsti dalla presente circolare sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico alle quali chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera.

4. Non possono essere assegnati contributi agli organismi e iniziative teatrali previsti ai successivi artt. 12,13,14,15 e 23 ove gli stessi presentino identità di soggetti nelle cariche di legale rappresentante, di direttore artistico, di direttore amministrativo con altri organismi od iniziative per i quali siano stati assegnati nella medesima stagione teatrale interventi finanziari ai sensi dei suddetti articoli.

Art. 4

Modalità per la presentazione delle istanze di ammissione agli interventi finanziari e relativa documentazione e per la presentazione dei consuntivi

1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per la stagione teatrale 1997/98, redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo, corredate da atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci, qualora presentino variazioni rispetto all'ultima domanda inoltrata, **nonché dal bilancio consuntivo civilistico dell'anno 1996** debbono essere inviate o presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo - Ufficio III attività di prosa - via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma.

2. I termini per la trasmissione delle domande, corredate dal programma e dal preventivo finanziario, che comunque vanno inviate o presentate prima dell'inizio dell'attività, sono così perentoriamente determinati:

- *31 ottobre 1997* per le **iniziative la cui attività è considerata ad anno solare** (organismi di cui all'art. 2 comma c);
- *15 giugno 1997* per le **iniziative la cui attività è considerata a stagione teatrale.**

Al fine di consentire alla Commissione Consultiva di disporre dei necessari elementi informativi sulle singole iniziative, la documentazione relativa al programma di attività ed al preventivo finanziario dovrà essere improrogabilmente perfezionata - *pena il rinvio dell'esame delle istanze alla presentazione del consuntivo* - entro i seguenti termini:

a) *15 luglio 1997* per gli organismi la cui attività è considerata a stagione;

b) *31 ottobre 1997* per gli enti ed istituzioni di diritto pubblico e le istituzioni a carattere nazionale;

c) *31 dicembre 1997* per gli organismi di promozione;

d) *30 aprile 1998* per gli organismi organizzatori di festival e rassegne;

I dati relativi al programma ed al preventivo finanziario debbono essere indicati in appositi modelli che saranno predisposti tempestivamente dall'Amministrazione.

L'Amministrazione deciderà in merito agli interventi finanziari in linea di massima entro i seguenti termini:

- *31 ottobre 1997* per gli organismi sub a);
- *30 novembre 1997* per gli organismi sub b);
- *28 febbraio 1998* per gli organismi sub c);
- *30 giugno 1998* per gli organismi sub d).

3. La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per la definitiva assegnazione dell'intervento finanziario e per l'esame dei preventivi e dei programmi della stagione teatrale successiva.

In presenza di una difformità tra attività svolta e programma preventivato, che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o artistici presi a riferimento in sede di assegnazione dell'intervento finanziario, l'Amministrazione, sentita la Commissione Consultiva, procederà ad una riduzione od alla revoca del medesimo.

In sede di liquidazione saranno operate riduzioni d'ufficio dei contributi assegnati in presenza di documentazione inidonea a giustificare il conto consuntivo presentato nell'apposito modello predisposto dall'Amministrazione e verificato dalla Commissione.

Il consuntivo dell'attività svolta dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dal termine dell'attività stessa. **In caso di mancato invio entro detto termine, non potrà essere preso in considerazione il preventivo della stagione successiva, il cui esame sarà rinviato automaticamente alla presentazione del consuntivo.**

Gli enti e le Associazioni stabili ad iniziativa pubblica e privata, fermo restando l'obbligo di inviare il consuntivo entro 60 gg. dal termine dell'attività, potranno trasmettere una relazione artistico-finanziaria entro il 30 settembre, al fine di consentire alla Commissione Consultiva l'esame del preventivo.

Qualora il consuntivo definitivo presenti risultanze finanziarie difformi dalla relazione artistico-finanziaria precedentemente trasmessa, l'Amministrazione sottoporrà alla Commissione Consultiva detto consuntivo anche per l'eventuale riesame del preventivo.

TITOLO II
Intervento finanziario dello Stato

Art. 5

Disposizioni comuni

1. Lo Stato interviene finanziariamente in relazione ai costi delle attività teatrali di cui all'art. 1, con le modalità previste ai successivi articoli e secondo i seguenti criteri di massima:

a) Per le attività di produzione - i costi presi a riferimento riguardano in particolare gli oneri previdenziali ed assistenziali versati complessivamente dall'organismo teatrale, maggiorati di una quota forfettaria a remunerazione dei costi di allestimento; per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica i costi di allestimento saranno oggetto di separata valutazione. Nell'ambito della complessiva esigenza di un generale contenimento dei costi, per ogni iniziativa, gli oneri previdenziali riferiti all'E.N.P.A.L.S. potranno essere presi in considerazione fino ad un massimale di £.1.000.000 di retribuzione fissato dalla vigente normativa in materia, salvo eventuali successive modificazioni. La somma degli oneri eccedenti il predetto tetto è portata in detrazione dell'ammontare complessivo degli oneri presi a riferimento per gli interventi finanziari di cui alla presente circolare.

Per le iniziative di cui agli artt. 9, 10 e 11, in caso di una prevalenza di recite di autore italiano contemporaneo o di paese comunitario, i costi presi a riferimento per la determinazione del contributo saranno maggiorati di una quota forfettaria.

Per le imprese di cui agli artt. 12, 13 e 15 gli oneri di cui sopra saranno maggiorati di una quota forfettaria in presenza di una prevalenza di recite di autore italiano contemporaneo o di paese comunitario, nonché di una ulteriore quota forfettaria in caso di recite con contratti a percentuale, comunque non inferiori al 60% delle recite complessivamente realizzate.

b) Per le attività di ospitalità - *I costi presi in considerazione ai fini della determinazione dell'intervento finanziario sono*:

1) quelli relativi a recite finanziate con compensi a percentuale sugli incassi o con compensi fissi, corrisposti alle formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato, nella misura che sarà determinata con apposito provvedimento;

2) I costi di ospitalità di formazioni teatrali non sovvenzionate dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni, saranno valutati con le modalità di cui al precedente punto 1), entro il tetto massimo del 25% dei costi delle compagnie sovvenzionate.

c) **Per la distribuzione** - i costi presi a riferimento riguardano, di regola, quelli riferiti a organismi beneficiari di intervento finanziario dello Stato, con le stesse modalità stabilite al precedente punto **b)**, nonché le spese connesse alla gestione della sala, alla promozione e alla pubblicità.

d) **Per la promozione** - i costi presi a riferimento riguardano, di regola, quelli concernenti l'attività istituzionale, con esclusione delle spese generali.

e) **Per le rassegne ed i festival** - i costi presi a riferimento sono quelli riguardanti l'ospitalità e/o la produzione e la pubblicità.

2. Ai fini della valutazione qualitativa delle iniziative si terrà conto dei seguenti elementi:

- validità culturale del progetto artistico;
- direzione artistica;
- validità organizzativa e gestionale degli organismi, valutata anche tenendo conto della esatta e tempestiva corresponsione dei compensi, pattuiti contrattualmente, agli scritturati e alle compagnie ospitate, nonché dell'equilibrio finanziario della gestione;
- continuità del nucleo artistico e della stabilità pluriennale dell'impresa;
- spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare riferimento a quello italiano ed europeo comunitario e validità dello stesso;
- committenza di nuove opere;
- attenzione prestata alla drammaturgia contemporanea rapportata alle problematiche della vita civile;
- qualità e numero degli spettacoli ospitati.
- specifica e collaudata peculiarità delle compagnie che operano nel settore della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù;
- innovazione del linguaggio, delle tecniche recitative e strutturali.
- coproduzione di progetti interdisciplinari realizzati anche con organismi operanti in altri settori dello spettacolo.

Una particolare valutazione qualitativa sarà riservata, a non più di dieci compagnie, in ragione della specificità e dell'organicità del progetto drammaturgico e culturale elaborato.

3. In sede di valutazione del progetto si terrà inoltre conto dei seguenti elementi:

- interesse pubblico, con riferimento al territorio in cui operano gli organismi e in particolare, alle aree carenti di strutture e di offerta culturale e/o alle aree depresse;
- funzione di servizio sul territorio;
- vocazione sociale delle associazioni culturali e delle imprese cooperative autogestite.

Speciale attenzione sarà, altresì, riservata ai Teatri e alle Compagnie che presentino, nell'ambito del progetto globale, un programma organico di promozione del pubblico dei giovani (v. art. 26).

4. L'intervento finanziario dello Stato non può eccedere:

- il pareggio di bilancio;
- il 60% delle uscite complessive del bilancio stesso, nel quale può essere inserita la quota di ripiano del bilancio di stagioni teatrali precedenti a quella considerata, fatta eccezione per le iniziative di cui ai successivi articoli 7, 8 e 23.

Ai fini di una ottimizzazione delle risorse disponibili, l'Amministrazione si riserva di definire i limiti di oscillazione dell'intervento finanziario in relazione al contributo della stagione teatrale precedente definitivamente assegnato in sede consuntiva.

Tali limiti potranno essere di diversa ampiezza in relazione alle varie dimensioni dei contributi dell'anno precedente.

In ogni caso i costi in sede di esame del preventivo potranno essere considerati compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello stanziamento annuale destinato alle attività di prosa.

5. L'Amministrazione - sentita la Commissione Consultiva per la Prosa - si riserva la facoltà di disporre gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare a titolo diverso da quello richiesto, qualora lo ritenga più rispondente alle caratteristiche progettuali e operative del soggetto istante o alla normativa vigente.

6. Nella determinazione dell'ammontare dell'intervento finanziario dello Stato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di commisurarne l'entità ad una parte degli investimenti previsti (oneri sociali e costi connessi allo svolgimento dell'attività). Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta.

7. E' ammessa la finanziabilità di coproduzioni, preferibilmente fra due organismi, solo per la realizzazione di spettacoli che richiedano un particolare impegno artistico, finanziario e organizzativo, motivato da adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici.

Le recite realizzate in coproduzione saranno valutate, ai fini degli interventi finanziari previsti nella presente circolare, in presenza di una compartecipazione artistica e finanziaria dei diversi organismi, nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione regolarmente documentati.

8. Salvo che nei casi di errore materiale o di violazioni di norme della presente circolare puntualmente indicate, è esclusa la possibilità di riesami o di assegnazioni di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta, salvo che per gli enti di cui all'art.7, o nei casi in cui, in sede di prima assegnazione, sia fatta esplicita riserva di ulteriori interventi finanziari.

9. L'Amministrazione potrà procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, avvalendosi dell'Ufficio VI - Attività Ispettive - istituito con D.P.C.M. 2 agosto 1995 ovvero tramite la Ragioneria Generale dello Stato, al fine di accertare la regolarità dei bilanci relativi all'attività teatrale da effettuare o effettuata.

10. L'Amministrazione si riserva la facoltà di erogare il contributo già definito su parere della Commissione, dopo l'effettuazione di ispezione che accerti - ove ritenuto opportuno - l'attendibilità dei dati presentati dal soggetto istante.

11. Il Dipartimento dello Spettacolo esclude dai finanziamenti, per un periodo di un anno, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere. Nei casi di particolare gravità la sanzione dell'esclusione può essere aumentata fino a tre anni.

Art. 6
Acconti e anticipazioni

1. A richiesta dei beneficiari può essere disposta la liquidazione di un acconto o di una anticipazione dell'intervento finanziario concesso, secondo le modalità ed i requisiti di seguito indicati.

2. Può essere disposta la liquidazione di un acconto del contributo, fino ad un massimo del 60%, per iniziative che siano state destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato per almeno tre anni negli ultimi cinque, abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti e documentino almeno il 60% delle spese considerate ai fini dell'intervento finanziario, nonché la realizzazione di almeno il 60% dell'attività recitativa.

3. Può essere disposta la liquidazione di una anticipazione del contributo, fino a un massimo dell'80%, per le iniziative che siano state destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato da almeno sei anni e abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti, previa documentazione dello svolgimento di almeno il 50% dei minimi di attività recitativa prevista dalla presente circolare.

4. Per i festival e le rassegne di rilevanza nazionale ed internazionale di cui al D.M. previsto al successivo art. 22 potrà essere concessa una anticipazione fino al 40% del contributo assegnato previa presentazione della documentazione relativa alle spese già sostenute per la preparazione e l'organizzazione della manifestazione.

5. In mancanza o in caso di incompletezza della prescritta documentazione relativa al consuntivo, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, sarà disposta la decadenza dall'acconto o dall'anticipazione e saranno attivate le procedure per il recupero degli stessi. In tale ipotesi, l'organismo è escluso dai contributi per un periodo di due anni e comunque fino a restituzione dei finanziamenti percepiti.

6. La documentazione prevista ai commi 2 e 3, relativa alla stagione teatrale in corso, può essere sostituita da autocertificazione accompagnata da fideiussione bancaria per il valore corrispondente all'anticipazione o acconto richiesti.

TITOLO III
Enti e istituzioni culturali

Art. 7

Enti ed istituzioni di diritto pubblico

(E.T.I. - I.N.D.A.- Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico")

1. All'Ente Teatrale Italiano è assegnato e liquidato un contributo annuo, all'inizio dell'esercizio finanziario, su presentazione del programma e del bilancio preventivo, deliberato dai competenti organi statutari.

2. All'E.T.I. nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, possono essere concessi, ad integrazione del contributo annuo - su istanza dell'ente medesimo o su iniziativa del Dipartimento dello Spettacolo - contributi anche finalizzati a particolari progetti di attività, sia in Italia che all'estero con particolare riferimento:

- a progetti rivolti a favorire gli scambi internazionali;
- al sostegno di protocolli di attività interministeriali;
- all'esigenza di sostenere e di promuovere le nuove generazioni di artisti e di trasmettere le esperienze maturate;
- alla diffusione della cultura teatrale, anche con il supporto delle nuove tecnologie, con particolare riferimento ai centri di promozione presso i teatri direttamente gestiti;
- a progetti volti alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri;
- alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte teatrale attraverso la creazione di una banca dati multimediale anche in convenzione con l'Osservatorio dello Spettacolo, e di una teatroteca nazionale.

3. L'Ente Teatrale Italiano, in relazione ai propri compiti istituzionali di coordinamento e alle finalità di cui alla legge 14.12.1978 n. 836, promuove un progetto nazionale di diffusione e di distribuzione teatrale in collaborazione con Istituzioni e organismi locali e/o regionali.

A tal fine l'E.T.I. provvede, per la stagione 1997/98, ad una rilevazione degli spettacoli proposti da compagnie sovvenzionate dallo Stato e procede ad una selezione analitica per predisporre un elenco di spettacoli caratterizzati da tematiche contemporanee, da capacità di rinnovamento di linguaggio teatrale e dalla finalità di coinvolgimento del pubblico, stabilendo un adeguato equilibrio tra gli spettacoli già rappresentati e i nuovi allestimenti.

L'elenco, formato dall'E.T.I. nell'autonomia delle proprie scelte culturali, costituisce la base del progetto nazionale di distribuzione, che terrà conto della disponibilità di spazi teatrali idonei sotto il profilo tecnico e dell'entità del bacino di utenza, con esclusione di concorsi finanziari alle spese di gestione ordinaria delle sale.

Il progetto nazionale di diffusione e distribuzione teatrale, in un'ottica di equilibrio delle risorse e delle opportunità, destinerà una particolare attenzione alle aree depresse, prevedendo a tal fine un'articolazione specifica e originale della proposta culturale.

L'E.T.I. può riservare il 25% delle recite realizzate nella stagione 97/98 a giovani formazioni non sovvenzionate.

L'E.T.I., fatta eccezione per le iniziative promozionali, pratica preferibilmente rapporti contrattuali a percentuale.

Il Dipartimento dello Spettacolo può avvalersi per specifici argomenti della consulenza e della collaborazione dell'E.T.I.

4. All'Istituto Nazionale del Dramma Antico è assegnato e liquidato un contributo annuo per lo svolgimento dell'attività istituzionale all'inizio dell'esercizio finanziario, su presentazione del programma e del bilancio preventivo deliberato dai competenti organi statutari. Ad integrazione del contributo annuo potranno essere concessi contributi per la valorizzazione dei teatri greci e romani su tutto il territorio nazionale.

5. All'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" è assegnato e liquidato un contributo annuo, all'inizio dell'esercizio finanziario, su presentazione del programma e del bilancio preventivo deliberato dai competenti organi statutari. Una quota di tale contributo potrà essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti od organismi teatrali. Ad integrazione del contributo annuo potrà essere concesso un contributo finalizzato al perfezionamento professionale di artisti.

Art. 8

Istituzioni culturali a carattere nazionale

1. All'Istituto del Dramma Italiano, previa adozione delle necessarie modifiche statutarie che, secondo le valutazioni del Dipartimento, consentano lo svolgimento dell'attività istituzionale, e alla Società' Italiana Autori Drammatici possono essere assegnati contributi annuali per la realizzazione del proprio programma, che dovrà essere effettuato d'intesa con gli enti e istituzioni di diritto pubblico di cui al precedente art. 7, qualora rientri nelle competenze istituzionali dello Stato o di questi ultimi.

2. I contributi sono liquidati, per l'80%, all'atto dell'assegnazione e, per il restante 20%, al termine dell'attività.

TITOLO IV
Enti, Associazioni o Imprese stabili di produzione ed esercizio

Art. 9

Enti o Associazioni stabili ad iniziativa pubblica

1. Fermo restando quanto previsto dal D.M. 29.11.1990 e successive modificazioni, gli enti o le associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione. Essi si caratterizzano per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione, con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale e si distinguono in:

♦ **Teatri metropolitani**: istituiti in città con almeno 500.000 abitanti.

♦ **Teatri regionali di produzione e distribuzione teatrale**: che, oltre l'attività di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza degli spettacoli di propria produzione o ospitati che sono, in tal caso, considerati come spettacoli effettuati in sede, sempre che si tratti di teatri agibili con capienza non inferiore a 300 posti, fermo restando che la sede principale abbia almeno 500 posti.

♦ **Teatri di minoranze linguistiche**: che possono essere istituiti in zone di confine, in comunità plurilinguistiche o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari dello Stato devono raggiungere, di massima, annualmente 100 recite di spettacoli direttamente prodotti, in deroga a quanto previsto al successivo quinto comma.

2. Gli enti o associazioni stabili hanno il compito:

- di curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici, anche tramite convenzioni con l'Università o con scuole di riconosciuta rilevanza nazionale;
- di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;
- di sostenere le attività di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le università;
- di favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli con cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

3. Agli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica sono assegnati contributi annuali in presenza dei seguenti requisiti:

- aver adottato lo statuto di cui al decreto ministeriale 29.11.1990;
- esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;
- esclusività ed autonomia della direzione di comprovata qualificazione professionale, con l'esclusione di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso strutture produttive o distributive sovvenzionate nel campo del teatro di prosa;
- autonoma amministrazione;
- stabilità biennale del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il 50% di interpreti; stabilità biennale dell'organico amministrativo e tecnico per almeno il 60% del personale;
- qualità delle attività di produzione e di ospitalità.

4. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti devono inoltre presentare un progetto a cadenza biennale di produzione, promozione e ospitalità che deve possedere caratteristiche di attendibilità sia finanziaria che operativa. Il progetto artistico e finanziario relativo al secondo anno del biennio puo anche limitarsi ad un progetto di massima, purché riferito a delle linee programmatiche biennali.

5. Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a:

- raggiungere 8000 giornate lavorative e 240 giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti per i teatri metropolitani e 220 per i teatri regionali;
- rappresentare in sede almeno il 60% del minimo delle recite di spettacoli direttamente prodotti: al fine del raggiungimento di tale limite verranno computate, comunque non oltre un quarto del predetto minimo, anche le recite rappresentate presso altri teatri stabili ad iniziativa pubblica;
- allestire almeno un'opera teatrale originale di autore italiano contemporaneo non caduta in pubblico dominio.

Gli enti o associazioni stabili possono programmare una qualificata ospitalità in sede che comunque non deve assumere carattere prevalente rispetto all'attività produttiva.

6. Ai fini della determinazione dell'intervento dello Stato gli oneri sociali saranno considerati esclusivamente per il personale artistico e tecnico.

7. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentite la Commissione consultiva della prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti dal D.M. 29.11.1990 e successive modificazioni e dalla presente circolare, nonché previa valutazione dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato nell'ambito annuale o biennale, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica.

8. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno due anni in conformità ai criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;

b) disponibilità finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore ai costi generali di gestione;

c) aver adottato ed applicato lo statuto di cui al D.M. 29.11.1990.

Art. 10

Enti o Associazioni stabili di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico - privata

1. Gli Enti o Associazioni stabili di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico - privata, sono promossi da organismi che abbiano un preciso riferimento socio culturale nel territorio sul quale essi operano e si caratterizzino per un progetto artistico integrato di produzione, formazione, promozione, ospitalità e gestione di esercizio, di prioritario interesse pubblico.

2. A tali enti o associazioni sono assegnati contributi annuali in presenza dei seguenti requisiti:

- esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli, ovvero nelle isole ove non esiste alcun teatro stabile pubblico o privato la gestione per almeno 150 giornate di una sala teatrale di cui l'Ente locale assicuri la disponibilità;
- direzione sia artistica che organizzativa in esclusiva, di comprovata qualificazione professionale inquadrata nella struttura dell'organismo. Tale

esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore teatrale. In caso di direzione collegiale deve essere indicato il responsabile della direzione artistica;

- autonoma amministrazione;
- stabilità biennale del nucleo artistico pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico;
- stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico.

3. Ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari dello Stato, i predetti enti o associazioni devono presentare un progetto a cadenza biennale di produzione, promozione e ospitalità che deve avere caratteristiche di attendibilità sia finanziaria che operativa. Il progetto artistico e finanziario relativo al secondo anno del biennio può anche limitarsi ad un progetto di massima, purché contenga le linee programmatiche biennali.

Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a:

- raggiungere annualmente 4000 giornate lavorative e 100 giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50% rappresentati in sede;

Gli enti o associazioni stabili possono programmare una qualificata ospitalità in sede, che, comunque, non deve assumere carattere prevalente rispetto all'attività produttiva.

4. I suddetti enti o associazioni devono dimostrare adeguate entrate di bilancio, comunque non inferiori al 40% del fabbisogno complessivo, ed hanno il compito di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

5. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione Consultiva della Prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, tenuto conto del programma realizzato nonché della funzione socio-culturale svolta nel territorio, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico - privata.

6. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussista la condizione di aver svolto per almeno due anni un'attività in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti.

7. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un ente o associazione di cui al presente articolo. Possono, comunque, essere confermati quelli già riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.

Art. 11

Enti o Associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

1. Agli Enti o Associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione che sono riconosciuti nel decreto biennale di cui al successivo comma 6, anche per i rapporti con le regioni e gli enti locali territoriali, possono essere assegnati contributi annuali qualora gli stessi svolgano con carattere di continuità attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e della ricerca. L'attività svolta dai predetti organismi dovrà caratterizzarsi per:

- finalità pubblica del progetto artistico-culturale;
- particolare attenzione dedicata al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alle nuove drammaturgie;
- sviluppo del metodo di ricerca anche in collaborazione con le Università;
- rapporto con il territorio, con particolare riferimento alle zone culturalmente carenti ovvero a contesti socialmente rilevanti.

2. Agli Enti o Associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù che sono riconosciuti nel decreto biennale di cui al successivo comma 6, anche per i rapporti con le regioni e gli enti locali territoriali, possono essere assegnati contributi annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuità attività di produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù. L'attività svolta dai predetti organismi dovrà caratterizzarsi per:

- finalità pubblica del progetto artistico-culturale;
- innovazione del linguaggio teatrale con particolare attenzione alle diverse fasce di età del pubblico dei giovani;
- rapporto con il territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche ambientali;
- collaborazione con le strutture scolastiche mirata sia alle finalità pedagogiche che alla formazione degli insegnanti.

3. Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari previsti dal presente articolo sono:

- organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio e ospitalità con particolare riguardo a quello di qualificate compagnie specializzate nel rispettivo settore;
- direzione artistica e organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche ed organizzative in Italia;
- nucleo artistico stabile;
- sedi direttamente gestite e idoneamente attrezzate per rappresentazioni di spettacoli, di cui almeno una con capienza non inferiore a 200 posti, munite delle prescritte autorizzazioni. Per gli organismi operanti nei territori dell'Italia insulare, il limite per quanto riguarda il numero dei posti necessari per la sala è ridotto della metà;
- apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati, che non costituiscano corrispettivo di recite, in misura non inferiore al 15% del fabbisogno complessivo;
- attività di laboratorio.

4. Al direttore artistico, in linea di massima, non può essere affidata oltre la metà delle regie degli spettacoli prodotti.

5. In ogni caso, fermo restando il limite minimo di 100 giornate recitative, l'attività non può essere inferiore a 50 giornate recitative di spettacoli prodotti, di cui almeno la metà rappresentati in sede e 50 giornate recitative di spettacoli ospitati, delle quali non oltre la metà realizzate da altri centri riconosciuti.

6. All'inizio di ogni biennio e considerati i risultati conseguiti, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione Consultiva della Prosa formerà, con proprio decreto, un'elenco biennale dei suddetti enti in possesso dei prescritti requisiti.

7. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un organismo di produzione e promozione nel campo della sperimentazione. Possono, comunque, essere confermati quelli già riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione. Nelle città con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti è ammesso il riconoscimento anche di due organismi per ciascun settore di attività.

8. In sede di assegnazione dei contributi statali gli Enti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno considerati per categorie separate.

TITOLO V

Organismi e imprese teatrali di produzione a carattere privato, individuale, collettivo e autogestito

Art. 12

Imprese di produzione teatrale di prosa.

1. Le iniziative teatrali di produzione, che si distinguono per la validità artistica del progetto e per la capacità organizzativa dell'impresa, possono essere ammesse agli interventi finanziari dello Stato, purché effettuino un minimo di 80 giornate recitative e 700 giornate lavorative.

2. Tali imprese si distinguono in:

A. Imprese che si qualificano per la funzione di servizio sull'intero territorio nazionale.

Per dette imprese, che debbono svolgere attività in almeno trenta piazze diverse dislocate in non meno di quattro regioni la quantificazione dell'intervento finanziario, così come indicata all'art. 5 comma 1 della presente circolare, sarà maggiorata di una quota forfettaria sugli oneri sociali in considerazione del numero di piazze previsto.

B. Imprese che garantiscono continuità di offerta teatrale sul territorio.

Per dette imprese, che debbono garantire la continuità dell'offerta teatrale nel territorio interessato, la quantificazione degli interventi finanziari sarà rapportata al costo del lavoro, così come indicato all'art. 5 comma 1 della presente circolare.

C. Imprese che richiedono contributi a remunerazione dei costi di attività.

Per dette imprese l'intervento finanziario dello Stato sarà rapportato agli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati.

Sarà, inoltre, corrisposto un contributo forfettario pari alla rivalsa dell'imposta sugli spettacoli riscossa dalla SIAE per conto dell'Amministrazione Finanziaria.

Detto contributo forfettario è elevato del 20% per gli spettacoli di commedia musicale di particolare livello qualitativo e che richiedano l'utilizzazione di un numero di elementi artistici e tecnici non inferiore a 30.

3. Sulla base della qualità degli spettacoli realizzati nonché dei risultati artistico-organizzativi verificati a consuntivo potranno essere concessi, nell'ambito delle disponibilità finanziarie accertate, non più di 30 premi finali alle imprese di cui alle lettere A e B, commisurati ad una percentuale dell'intervento finanziario disposto a consuntivo.

A detti premi potranno concorrere le imprese che abbiano effettuato almeno il 60% delle recite con contratti a percentuale ed abbiano allestito almeno un'opera teatrale originale di autore contemporaneo italiano non caduta in pubblico dominio.

Art. 13

Imprese di produzione a carattere autogestito

Per le imprese a carattere autogestito, con esperienza pluriennale, continuità del nucleo artistico ed organizzativo, progettualità sviluppata nel tempo e direzione artistica qualificata, la quantificazione dell'intervento finanziario sarà effettuata con le stesse modalità di cui alla lettera A) dell'art. 12.

Art. 14

Progetto giovani

Al fine di favorire un graduale e qualificato inserimento di nuove iniziative nel settore della produzione teatrale di prosa, anche eventualmente in collaborazione con soggetti finanziatori esterni, sono assegnati contributi, per non più di due anni, a favore di giovani compagnie, in numero non superiore a cinque che non abbiano mai usufruito dell'intervento finanziario dello Stato e che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Progetto produttivo biennale, con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana e al rinnovamento del linguaggio teatrale, e un bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzi effi-

cienza ed autonomia organizzativa e gestionale in grado di garantire la realizzazione di un minimo di 55 giornate recitative e non meno di 500 giornate lavorative, assicurando agli elementi impegnati il rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro.

- Nucleo artistico composto da giovani, di età non superiore a 35 anni, diplomati ovvero professionisti con esperienza biennale in compagnie che abbiano svolto attività, senza rilievi, nei due anni precedenti.

I contributi saranno assegnati con priorità a compagnie che presentino, in sede di preventivo, un dettagliato curriculum dell'attività svolta nelle due stagioni precedenti.

In sede di esame preventivo di tutte le istanze, saranno individuate, sentita la Commissione Consultiva per la Prosa, le iniziative a favore delle quali verrà assegnato un contributo forfettario, non inferiore a 50 e non superiore a 100 milioni, sulla base del progetto di attività.

I risultati conseguiti al termine del primo anno di attività costituiranno elemento per la riconferma del sostegno finanziario a favore delle suddette compagnie nella stagione teatrale successiva.

Il Dipartimento dello Spettacolo favorirà l'instaurazione di un rapporto di collaborazione tra ciascuna delle compagnie selezionate ed un organismo della stabilità al fine di assicurare alle predette spazi di attività e utili forme di tutoraggio.

Art. 15

Teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventù

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, in relazione agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù, l'Autorità competente in materia di spettacolo, con proprio decreto, formerà, all'inizio di ogni stagione teatrale, sulla base del progetto artistico presentato e considerata l'attività svolta nell'ambito del settore, due separati elenchi di un ristretto numero, comunque non superiore a 25 ed a 20, di iniziative che svolgano, ad alto e qualificato livello, attività di produzione nel campo rispettivamente della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Tali iniziative devono caratterizzarsi per:

- la continuità e l'identità del nucleo artistico;
- l'autonomia creativa e organizzativa;
- la disponibilità, anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attività laboratoriale;
- programmi che realizzino un intervento creativo su testi teatrali.

3. Alle iniziative riconosciute ai sensi del presente articolo, fermo restando l'obbligo di effettuare almeno 65 giornate recitative e 550 giornate lavorative, ivi incluse per non oltre 10 giornate recitative, le attività di laboratorio, sono concessi gli stessi benefici finanziari previsti alle lettere A e B dell'art. 12 nonché all'art. 13. Alle stesse è riconosciuto un premio iniziale per la qualità del progetto, sia in termini artistici che organizzativi, con **criteri che saranno determinati con provvedimento successivo.**

TITOLO VI

Iniziative culturali

Art. 16

Teatro universitario

1. Possono essere concessi contributi a favore di organismi teatrali che operino stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di iniziative di produzione e promozione teatrale, nell'ambito di programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con gli enti o associazioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 15 e 21.

2. I contributi sono concessi ad integrazione di un prevalente apporto da parte degli organismi scolastici o in termini finanziari o in termini di servizi finanziariamente quantificabili.

Art. 17

Organismi di promozione e di perfezionamento professionale

1. Possono essere concessi contributi a favore di:

A. Enti o soggetti sia pubblici che privati per l'attuazione di iniziative di promozione decise dall'Amministrazione.

B. Enti o associazioni a iniziativa pubblica o privata che realizzano progetti mirati alla promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonché alla valorizzazione della cultura teatrale. Tali progetti, che dovranno qualificarsi sotto il profilo artistico e creativo, potranno articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo.

C. Associazioni che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'effettuazione dell'attività didattica e teatrale.

D. Enti o associazioni a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionistici ad esso aderenti.

2. L'eventuale attività produttiva degli organismi di cui alle precedenti lettere B e C potrà configurarsi solo come saggio finale connesso all'attività realizzata dagli stessi organismi e non potrà, comunque, assumere carattere prevalente.

3. Per le associazioni di cui alla lettera C l'intervento dello Stato può essere solo integrativo e comunque non superiore al 30% degli interventi degli enti locali.

4. Non possono essere sovvenzionati organismi che beneficino di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo, ove gli stessi presentino identità di impresa od associazione o identità di soggetti nelle cariche di legale rappresentante, direttore artistico e direttore amministrativo.

Art. 18

Teatro di figura di rilevanza nazionale

1. Possono essere concessi contributi a favore di organismi di promozione che nel campo del teatro di figura svolgano attività di conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival, nonché ad organismi di produzione che allestiscano annualmente almeno un nuovo spettacolo. Ove tali enti abbiano la disponibilità di una propria sede teatrale, l'intervento finanziario dello Stato terrà conto anche delle spese di gestione di tale sede.

2. Non possono essere sovvenzionati organismi che beneficino di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo, ove gli stessi presentino identità di impresa od associazione o identità di soggetti nelle cariche di legale rappresentante, direttore artistico e direttore amministrativo.

TITOLO VII

Distribuzione teatrale

Art. 19

Circuiti territoriali

1. Possono essere concessi contributi ad enti od associazioni ad iniziativa pubblica o ad iniziativa privata che svolgano attività di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito della propria regione ed eventualmente anche in non più di una regione limitrofa in cui non esistono circuiti riconosciuti.

2. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo:

a) progetto di attività che preveda la programmazione di almeno 130 giornate recitative riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale, ovvero compensi fissi con un massimale, che sarà definito con successivo provvedimento.

Le giornate recitative dovranno essere:

- articolate su almeno 10 piazze;
- distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia;
- effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi e muniti delle prescritte autorizzazioni.

I circuiti sono, altresì, autorizzati ai fini della quantificazione dei contributi, ad includere nel programma di attività, fino ad un massimo del 25% del totale delle recite ospitate nonché dei costi di ospitalità, anche compagnie teatrali non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani formazioni, nonché compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14.8.1967, n. 800.

b) progetto di attività che assicuri un equilibrato rapporto di circuitazione fra le varie forme di produzione teatrale, sulla base di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo non caduto in pubblico dominio.

c) stabile struttura organizzativa con autonoma amministrazione e gestione;

3. Per la quantificazione dei contributi sarà tenuto conto oltre che del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto dal circuito, con le modalità di cui all'art. 5, comma 1 lett. b), anche delle spese di promozione e pubblicità con esclusione del costo fisso del personale dipendente.

4. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si terrà conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.

5. E' abolito l'onere di adozione da parte dei circuiti territoriali di uno statuto conforme ai principi di cui al D.M. 31.8.1991.

6. L'Amministrazione, tenuto conto dell'opportunità che sia finanziato non più di un circuito nell'ambito di una regione, favorirà, con adeguati incentivi, l'accorpamento dei circuiti ove ne esistano più di uno all'interno di una regione.

Art. 20

Esercizio teatrale

1. Alle imprese che gestiscono sale teatrali, munite delle prescritte autorizzazioni, possono essere concessi contributi sul costo della gestione della sala - ivi compreso quello relativo alla pubblicità ed alla promozione del pubblico - tenuto conto del numero degli spettatori ed in particolare degli abbonati e del pubblico organizzato, riscontrati nella stagione teatrale precedente.

2. Presupposti per essere ammessi ai contributi sono:

- la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo;
- la programmazione di almeno 130 giornate recitative per le iniziative ad attività stabile;
- la programmazione di almeno 80 giornate recitative per le iniziative ad attività stagionale;
- l'effettuazione di almeno il 50% di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro procedendosi a tal fine agli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art.17;
- la programmazione di almeno il 30% delle recite ospitate di opere teatrali originali di autore italiano contemporaneo, non cadute in pubblico dominio.

3. Ai fini dell'assegnazione del contributo sarà tenuto conto della qualità degli spettacoli ospitati, nonchè del complessivo spazio riservato al repertorio nazionale ed europeo comunitario.

4. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative e comunque fino ad un massimo del 25% dello stesso, possono essere computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali non sovvenzionate dallo Stato nonché da compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14.8.1967, n. 800.

Art. 21

Teatri municipali

1. Ai teatri municipali, dei quali viene riconosciuta la rilevante funzione culturale e sociale sul territorio, possono essere assegnate sovvenzioni purché abbiano una capienza non inferiore a 500 posti e programmino un'attività di almeno 60 giornate recitative con le stesse modalità e termini di cui all'art. 20 della presente circolare.

2. Ai fini della quantificazione del contributo si terrà conto dei costi di pubblicità e promozione del pubblico, fino al 50% degli stessi.

3. Ai fini della valutazione qualitativa si terrà conto:

- della qualità degli spettacoli ospitati e dello spazio riservato al teatro di ricerca;
- delle attività di promozione, comprensive di iniziative editoriali nonché della conservazione audiovisiva delle attività programmate;
- dello spazio riservato al repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
- della partecipazione a progetti regionali o sub-regionali, finalizzati al coordinamento delle attività singolarmente programmate ed alla realizzazione di specifiche manifestazioni da effettuarsi in diversi teatri collegati al territorio;
- dell'affluenza del pubblico registrata nella stagione precedente tenuto conto della capienza del teatro.

TITOLO VIII

Progetti finalizzati

Art. 22

Rassegne e festival

1. Possono essere concessi contributi a enti o associazioni pubbliche o private, organizzatrici di rassegne e festival di **particolare rilevanza nazionale od internazionale**, che contribuiscano alla diffusione ed al rinnovamento del teatro in Italia, allo sviluppo della cultura teatrale, anche in relazione alle politiche nazionali e territoriali di promozione del turismo culturale.

Le rassegne e i festival devono comprendere una pluralità di spettacoli di prosa, nell'ambito di un coerente progetto culturale, che si svolgano in un arco di tempo limitato ed in uno stesso luogo.

L'intervento finanziario dello Stato ha comunque carattere integrativo di altri apporti finanziari.

2. Non possono essere sovvenzionati organismi che beneficino di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo, ove gli stessi presentino identità di impresa od associazione o identità di soggetti nelle cariche di legale rappresentante, direttore artistico e direttore amministrativo.

3. All'inizio di ogni esercizio finanziario l'Autorità competente in materia di spettacolo, sulla base dei consuntivi dell'anno precedente e dei programmi presentati, formerà, con proprio decreto, un elenco di iniziative per un numero non superiore a 15 alle quali potrà essere assegnato un contributo non eccedente il 40% delle altre entrate.

Ai fini dell'inclusione nel suddetto elenco le iniziative devono possedere i seguenti requisiti:

- essere sovvenzionate da almeno tre anni;
- disporre di un direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festival, dotato di un indiscusso prestigio culturale e di una provata capacità professionale;
- disporre di una struttura tecnico - organizzativa permanente;

- prevedere una pluralità di spettacoli tra i quali almeno un terzo presentato in prima nazionale;
- programmare in prevalenza spettacoli, sia per ospitalità che per coproduzione, di organismi italiani sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonchè di organismi stranieri che svolgano un'attività di elevata qualità artistica.

Art. 23

Progetti speciali

Per ogni esercizio finanziario possono essere sovvenzionati progetti speciali con le seguenti modalità:

A) L'Autorità competente in materia di spettacolo potrà promuovere fino a tre progetti, nell'ambito delle seguenti finalità:

- realizzazione o sostegno di eventi di cultura teatrale o interdisciplinare di notevole rilevanza nazionale od internazionale;
- promozione della cultura e delle attività teatrali nelle aree depresse;
- sostegno ad iniziative di turismo culturale.

B) Possono, inoltre, essere assegnati contributi forfettari a non più di due progetti speciali che si qualifichino particolarmente sotto il profilo creativo, artistico e organizzativo, che siano finalizzati allo studio ed alla ricerca di nuovi linguaggi teatrali e che si caratterizzino per i seguenti requisiti:

- direzione artistica affidata ad una personalità di riconosciuta fama nazionale ed internazionale nel settore, dotata di collaudata esperienza professionale ed organizzativa;
- progettualità annuale inserita in un programma pluriennale di sperimentazione nel campo del rinnovamento del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca;
- attività laboratoriale;
- disponibilità di una sede appositamente attrezzata per le suddette attività laboratoriali;
- seminari, convegni;
- pubblicazioni;
- eventuale allestimento di spettacolo.

Presupposti per il sovvenzionamento sono:

- l'alternatività dell'intervento finanziario richiesto a qualsiasi altro intervento previsto nella presente circolare;
- l'incompatibilità della direzione artistica ed organizzativa con analoghe cariche presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel teatro di prosa.

L'Amministrazione, nell'assegnazione dei finanziamenti, terrà conto in linea di massima di una esigenza di rotazione.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 24

Teatri d'Europa

L'attività del l'Ente Autonomo Piccolo Teatro Città di Milano, quale Teatro d'Europa, è disciplinata dal D.M. 29.11.1991.

1. L'Ente autonomo Piccolo Teatro della Città di Milano, in riferimento alla qualifica di "Teatro d'Europa" conferita con il predetto decreto, ha il compito di:

- svolgere attività di diffusione dei valori della scena italiana in Europa;
- costituirsi come permanente e concreto punto di incontro della creazione teatrale europea, favorendo scambi continuativi ed organici di lavoro comune con i registi, gli scrittori, gli autori, gli attori, gli scenografi, i creatori ed i tecnici europei;
- collegarsi con le attività di analoghe istituzioni europee, dando vita ad avvenimenti teatrali di produzione e coproduzione europea.

2. Per l'assolvimento di detti compiti all'Ente Autonomo Piccolo Teatro della città di Milano - Teatro d'Europa è assegnato annualmente un contributo, comunque, non superiore al contributo ordinario sulla quota del Fondo Unico dello Spettacolo destinato al teatro di prosa, mediante trasferimento dal fondo di cui all'art. 2, secondo comma della Legge 30 Aprile 1985, n. 163, sentita il Consiglio Nazionale dello Spettacolo.

Il contributo verrà quantificato, sentita la Commissione Consultiva per la Prosa, sulla base di un progetto annuale di attività approvato dal Dipartimento dello Spettacolo, che l'Ente deve presentare entro il 31 marzo di ciascun anno.

Il contributo non è computato ai fini della determinazione della contribuzione ordinaria annua complessiva degli enti locali territoriali, di cui alla lettera c) dell'art. 2 del D.M. 29.11.1990.

3. Il conferimento della qualifica "Teatro d'Europa", di cui al D.M. 29.11.1991, è soggetto, sentita la Commissione Consultiva per la Prosa, a verifica annuale in sede di riscontro dell'attività svolta in rapporto al progetto di cui al precedente comma.

4. L'Autorità di Governo in materia di spettacolo si riserva di riconoscere con successivo provvedimento la qualifica di "Teatro d'Europa" all'Associazione Teatro di Roma.

Art. 25

Iniziative di collaborazione teatrale con l'estero e partecipazione a programmi dell'U.E.

1. L'intervento finanziario dello Stato per la realizzazione di iniziative all'estero è disciplinato dalla circolare n. 4 dell'11.8.1989 (promozione all'estero dello spettacolo italiano) e sue eventuali successive modificazioni. E' abolito il Comitato tecnico di cui alla circolare n. 4 dell'11.8.89.

Oltre quanto previsto dalla predetta circolare, per la definizione dei contributi si terrà altresì conto dei seguenti elementi:

a) qualità dell'organismo;

b) qualità del progetto;

c) rapporto costi-benefici del contributo in relazione al numero delle recite, ampiezza della tournée, bacino d'utenza, prestigio del soggetto ospitante;

d) valenza di politica culturale internazionale.

2. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate recitative, possono essere computati in misura non superiore al 20% del predetto minimo le giornate recitative effettuate all'estero nell'ambito di tournée sovvenzionate ai sensi del presente articolo; le giornate recitative realizzate in Paesi CEE, anche se non beneficiarie di contributi, possono essere computate fino al 30% del predetto minimo, previa motivata istanza da esaminarsi in sede di definizione dell'intervento finanziario per l'attività in Italia.

3. Al fine di favorire una sempre più ampia e qualificata collaborazione con il teatro internazionale ed in particolare con quello europeo, saranno valutate con particolare riguardo le iniziative in coproduzione fra organismi teatrali italiani e stranieri, nonchè l'ospitalità a qualificati progetti teatrali provenienti dall'estero, con le modalità di intervento previste in generale dalla presente circolare per le formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato:

4. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, contributi speciali potranno essere assegnati a favore di imprese teatrali di prosa per la partecipazione a progetti comunitari.

5. Al fine di consentire agli operatori del settore di disporre delle necessarie informazioni, è istituito presso il Dipartimento dello Spettacolo un servizio d'informazione sui programmi dell'U.E. e sull'utilizzo dei fondi comunitari nel settore dello spettacolo.

Sulla base di quanto disposto da successiva circolare, il Dipartimento potrà eventualmente erogare contributi supplementari per il sostegno della partecipazione a progetti comunitari.

Art. 26

Promozione del pubblico dei giovani

1. Particolari incentivi, nell'ambito del contributo ordinario, saranno concessi a quei soggetti che presentino un programma organico di promozione del pubblico dei giovani.

2. Il Dipartimento dello Spettacolo promuoverà, con la collaborazione dell'E.T.I., una iniziativa di promozione diffusa in tutto il territorio nazionale e rivolta ad avvicinare i giovani al mondo del teatro

3. Nell'ambito del protocollo d'intesa tra Dipartimento Spettacolo, Ministero della Pubblica Istruzione ed E.T.I. per la diffusione della formazione e cultura teatrale nelle scuole sarà assegnato all'Ente Teatrale Italiano un apposito contributo.

Art. 27

Requisiti tecnici delle sale teatrali

Gli organismi teatrali di cui agli artt. 9, 10, 11, 19, 20 e 21 sono tenuti a presentare, unitamente all'istanza di contributo, oltre alla licenza di esercizio, una scheda tecnica della sala teatrale nella quale svolgano l'attività sovvenzionata, secondo lo schema allegato alla presente circolare, o eventualmente l'aggiornamento di quella già presentata.

Art. 28

Incentivi all'inserimento professionale dei giovani attori e tecnici

Agli organismi teatrali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani attori e tecnici nel loro primo triennio di attività professionale, è assegnato un incentivo finanziario che sarà definito con il provvedimento dell'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al successivo art. 29, comma 1.

Art. 29

Disposizioni finali

1. L'autorità competente in materia di spettacolo provvederà ad emanare un provvedimento con il quale saranno fissate le percentuali di incidenza dei singoli costi presi a riferimento per la quantificazione del contributo.

2. Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli E.N.P.A.L.S. 031.

3. Le distinte di incasso da esibire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, a titolo di documentazione dell'attività recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate da competenti organi della S.I.A.E.

4. I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dal Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato per effetto della convenzione appositamente stipulata con il Ministero dei Trasporti.

5. Il legale rappresentante dell'ente, associazione o impresa beneficiaria degli interventi finanziari dello Stato, deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare, con particolare riferimento ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi, ai programmi di attività da svolgere e svolti.

I legali rappresentanti degli organismi potranno ricorrere all'autocertificazione secondo la vigente normativa ed in particolare in relazione ai dati personali o dell'organismo rappresentato, che comunque risultino da albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.

6. Presso il domicilio fiscale dei soggetti beneficiari degli interventi finanziari devono essere tenute le documentazioni contabili, costantemente aggiornate, a disposizione di eventuali verifiche disposte dall'Amministrazione e intese ad accertare sia l'osservanza delle norme che le risultanze di bilancio che condizionano la concessione degli interventi a favore delle iniziative teatrali medesime.

7. Gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare per attività che si svolgono in un intero anno teatrale e che interessino la competenza di due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale è stata effettuata in prevalenza l'attività sovvenzionata.

8. L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari, secondo i criteri di cui alla presente circolare, sono comunque subordinate alle disponibilità della quota del F.U.S. annualmente destinata alle attività teatrali di prosa.

Fermo restando quanto previsto all'art. 6, la liquidazione degli interventi finanziari di cui alla presente circolare è disposta al termine dell'attività sulla base della documentazione consuntiva.

9. Per il varo di progetti di propria iniziativa il Dipartimento si avvarrà anche di finanziamenti provenienti da sponsor pubblici e privati.

10. L'Osservatorio dello Spettacolo provvederà a rendere pubblici i contributi assegnati nel settore teatrale.

11. La presente circolare ha validità per la stagione 1997/98 e resta in vigore per le successive salvo che venga modificata entro il 31 marzo 1998 e salvo quanto previsto al 2° comma dell'art. 2.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: VELTRONI

Registrata alla Corte dei conti il 19 maggio 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 167

97A4029

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651410) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 5 0 1 2 5 2 9 7 *

L. 4.500